



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CINISI

Via Sacramento snc, 90045 Cinisi (PA)

C.M. PAIC846007 - C.F. 97163700822 - C.U. UF53BN

091-8664152 www.istitutocomprensivocinisi.gov.it

paic846007@istruzione.it paic846007@pec.istruzione.it

DOCUMENTO DELIBERATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 29/01/2018
INSERITO NEL PTOF CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 29/01/2018

VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI **DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

Principi, oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa della nostra istituzione scolastica, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e con le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione¹ e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

La valutazione nel primo ciclo di istruzione

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, **per ciascuna delle discipline di studio** previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo², è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento³.

¹ Vedi articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394.

² Vedi Curricolo d'Istituto.

³ Questa valutazione è espressa con il voto numerico in decimi:

da 5/10 a 10/10 per la Scuola Primaria

da 4/10 a 10/10 per la Scuola Secondaria di I grado

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal Consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla **descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto**⁴. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato.

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione⁵.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. Nella Scuola Secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale.

Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese⁶ in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di Scuola Primaria ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.

Le prove per la terza classe della Scuola Secondaria di primo grado (computer based testing) si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di **autovalutazione delle istituzioni scolastiche** e forniscono strumenti utili al **progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica**.

Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'Istituto.

Validità dell'anno scolastico nella Scuola Secondaria di primo grado

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola Secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe:

MONTE ORE ANNUO	MIN ore di frequenza	MAX ore di assenze consentite
30 ore → 990	743	247

⁴ Vedi pag.10-12 di questo documento.

⁵ Vedi pag.12-13 di questo documento.

⁶ Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

31 ore → 1001	751	250
36 ore → 1188	891	297
37 ore → 1221	916	305

Criteri di ammissione o di non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

L'ammissione oppure la non ammissione in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è deliberata previa valutazione del processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento, considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:

1. di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
2. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
3. dell'andamento nel corso dell'anno, considerando:
 - a. la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - b. le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
 - c. l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

Nel documento di valutazione saranno riportati, sia nel primo che nel secondo quadrimestre, le valutazioni da 5 a 10 nella Scuola Primaria e da 4 a 10 nella Scuola Secondaria di primo grado.

Scuola Primaria

1. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'**unanimità**, possono deliberare la non ammissione alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Premesso che:

1. Il team docenti in modo collegiale costruisce le condizioni necessarie per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.
2. Il team docenti in modo collegiale rende partecipe la famiglia dell'evento e accuratamente prepara l'alunno, così come l'accoglienza nella futura classe.
3. Il team docenti valuta accuratamente la mancanza di prerequisiti definiti nel passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati.
4. Il team docenti tiene presenti eventuali ripetenze pregresse nella scuola primaria e la differenza di età rispetto ai compagni dell'ultima classe frequentata, al fine di evitare ulteriori disagi e difficoltà di inserimento.

La non ammissione può essere deliberata in base ai criteri di seguito riportati.

1. essere un'opzione successiva alla documentata e verbalizzata adozione di interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi;
2. essere deliberata in situazione di eccezionale gravità in cui si registrino le seguenti condizioni:
 - a. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logico-matematiche);
 - b. mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;

- c. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno;
- d. relazioni poco significative tra alunno e gruppo-classe.

Della delibera di non ammissione è fornita dettagliata motivazione nel verbale dello scrutinio.

Scuola Secondaria di primo grado

1. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dal D.P.R. 249/1998 art. 4 c. 6 e dal D.Lgs. 62/2017 art. 6 c. 2.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il Consiglio di classe può deliberare **a maggioranza**, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Il voto dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
4. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Premesso che:

1. Il Consiglio di classe in modo collegiale costruisce le condizioni necessarie per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.
2. Il Consiglio di classe in modo collegiale rende partecipe la famiglia dell'evento e accuratamente prepara l'alunno, così come l'accoglienza nella futura classe.
3. Il Consiglio di classe docenti valuta accuratamente la mancanza di prerequisiti definiti nel passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati.
5. Il Consiglio di classe tiene presenti eventuali ripetenze pregresse nella scuola secondaria e la differenza di età rispetto ai compagni dell'ultima classe frequentata, al fine di evitare ulteriori disagi e difficoltà di inserimento.
4. Il Consiglio di classe pondera, altresì, la possibilità per l'alunno di conseguire il successo formativo, in considerazione delle capacità e delle attitudini, in caso di non ammissione alla classe successiva.

La non ammissione può essere deliberata in base ai criteri di seguito riportati.

1. essere un'opzione successiva alla documentata e verbalizzata adozione di interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi;
2. essere deliberata in situazione di eccezionale gravità in cui si registrino le seguenti condizioni:
 - a. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logico-matematiche);
 - b. mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;
 - c. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno;
 - d. relazioni poco significative tra alunno e gruppo-classe.

Ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'Esame di Stato è disposta in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di Aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Il verbale di non ammissione deve essere preciso e completo, perché costituisce testimonianza di quanto deciso dal Consiglio di classe il cui giudizio è insindacabile nella sostanza, ma non nella forma.⁷

Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo grado si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento dunque allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.

Il Collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio⁸.

Certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione

L'articolo 9 del Decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'Esame di Stato). Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il Curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il

⁷“Nel caso di una non ammissione di uno o più allievi alla classe successiva o all'esame si consiglia altresì di redigere una relazione del Consiglio di classe da allegare al verbale sulle motivazioni della non ammissione. In tale relazione si metteranno in risalto le carenze di apprendimento nelle varie materie; eventuali elementi del comportamento osservati e rilevati in corso d'anno dai diversi docenti in relazione al mancato rispetto degli impegni scolastici, dello studio, mancanza di autonomia, del rispetto delle regole ecc. (eventuali sospensioni, note ecc.). Si potranno altresì evidenziare eventuali strategie di recupero messe in atto dai docenti e/o eventuali convocazioni delle famiglie per mettere al corrente lo scarso rendimento scolastico del figlio ecc. La relazione, quindi, rispettando la reale condizione dell'allievo dovrà concludersi evidenziando la mancanza di competenze e conoscenze tali da pregiudicare un regolare percorso di apprendimento nella classe successiva (o comunque un'ammissione all'esame di Stato).”

⁸ Vedi pagg.12 e 13 di questo documento.

modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal Consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale⁹. Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese¹⁰. Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

Valutazione alunni con disabilità

- La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del **Piano Educativo Individualizzato** ed è espressa con voto in decimi.
- L'alunno sarà valutato anche in base al suo reale progresso di maturazione e di apprendimento rispetto alla situazione di partenza. In tal senso il mancato raggiungimento degli obiettivi individualizzati non comporta necessariamente la non ammissione alla classe successiva.
- Assumeranno valenza valutativa anche le osservazioni sistematiche del comportamento dell'alunno nelle diverse situazioni scolastiche, il grado di comprensione delle consegne e il livello di autonomia raggiunta nella loro esecuzione.
- Le prove di esame al termine del primo ciclo, comprensive della prova nazionale, per alunni con disabilità sono opportunamente adattate, a cura dei docenti componenti delle sottocommissioni, in modo da corrispondere agli insegnamenti impartiti e da consentire di valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate, ai fini della valutazione dell'alunno, hanno valore equipollente alle prove ordinarie.
- Sui diplomi di licenza e nelle certificazioni è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

Valutazione alunni con DSA

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (**DSA**) certificati ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il **Piano Didattico Personalizzato** predisposto nella Scuola Primaria dai docenti contitolari della classe e nella Scuola Secondaria di primo grado dal Consiglio di classe. La verifica e la valutazione degli apprendimenti, incluse le prove standardizzate nazionali e quelle relative all'esame finale del primo ciclo degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (disgrafia, discalculia, dislessia, disortografia) adeguatamente certificate, può prevedere l'adozione delle previste misure dispensative (1) e l'impiego di strumenti compensativi (2).

- (1) **Misure dispensative:** dispensa dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura veloce sotto dettatura, dal compito scritto di lingua straniera; verifiche orali più che scritte, compiti più brevi.
- (2) **Strumenti compensativi:** strumenti tecnologici, prove equipollenti, programmi di sintesi vocale e di videoscrittura, assistente alla comunicazione, tempi più lunghi per le prove, organizzazione di interrogazioni programmate, ...

⁹ Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al Decreto Ministeriale 3 Ottobre 2017 n. 742

¹⁰ Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni.

Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Sui diplomi di licenza e nelle certificazioni è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

Valutazione alunni di lingua nativa non italiana

Per gli alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all'interno del sistema di istruzione nazionale, la valutazione periodica ed annuale mira a verificare la preparazione nella conoscenza della lingua italiana e considera la sua situazione iniziale, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità di apprendimento.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.¹¹

L'Esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il Curricolo, sono:

- a) prova scritta di italiano, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio.

L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

La valutazione e gli Esami di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI: i docenti contitolari della classe o il Consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.

¹¹ Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del Consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente Scolastico, o un docente collaboratore del Dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, la sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare e tenuto conto del Piano Educativo Individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame¹² utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel Piano Didattico Personalizzato dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte. Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del Piano Didattico Personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'Istituto.

Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.

Secondo quanto previsto, sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di **candidati privatisti**¹³ coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio¹⁴.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI¹⁵ presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'INVALSI i nominativi dei

¹² Le modalità sono previste dall'articolo 14 del Decreto Ministeriale n. 741/2017.

¹³ Articolo 10 del Decreto Legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 741/2017.

¹⁴ La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato.

¹⁵ Articolo 7 del Decreto Legislativo n. 62/2017.

candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

Assolvimento dell'obbligo di istruzione

L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dal Regolamento adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione verrà rilasciata comunque d'ufficio al compimento del sedicesimo anno d'età.

Riferimenti normativi

1. DPR n. 122 del 22/06/09 (Regolamento sulla valutazione)
2. D.L. n. 137/2008, convertito nella legge n. 169/2008
3. D.M. 16/1/09 n.5_ Valutazione del comportamento
4. D.L. n. 59 del 2004
5. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
6. Regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 137/2008
7. Legge n. 170/2010
8. Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 (linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento)
9. Miur - nota prot. 6051 dell'8 giugno 2009
10. C.M. n. 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015
11. Legge 107. Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
12. D. Lgs. 62 del 13/4/2017. Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed Esami di Stato
13. D.M. 741 del 3/10/2017_ Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione
14. D.M. 742 del 3/10/2017_Modalità per la certificazione delle competenze
15. Circolare MIUR 1865 10/10/2017 indicazioni in merito a valutazione e certificazione delle competenze ed Esame di Stato nella scuola del primo ciclo di istruzione

**CRITERI E MODALITÀ DI DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI
IN TERMINI DI PROGRESSI NELLO SVILUPPO CULTURALE, PERSONALE E SOCIALE**

GIUDIZIO GLOBALE

AMBITO	INDICATORE	INIZIALE	BASE	INTERMEDIO	AVANZATO
SVILUPPO PERSONALE	È consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti, si assume le proprie responsabilità e si impegna per portare a compimento i compiti assegnatigli.	Inizia a riconoscere le proprie potenzialità e i propri limiti e a gestire questi strumenti nel lavoro individuale e di gruppo.	Generalment e riconosce le proprie potenzialità e i propri limiti e riesce a gestire questi strumenti nel lavoro individuale e di gruppo.	Riconosce le proprie potenzialità e i propri limiti e riesce a gestire questi strumenti in maniera costante e adeguata nel lavoro individuale e di gruppo.	Riconosce sempre le proprie potenzialità e i propri limiti e riesce a gestire questi strumenti in maniera costante e adeguata nel lavoro individuale e di gruppo, apportando contributi originali e ipotizzando soluzioni strategiche anche in presenza di compiti nuovi e complessi.
SVILUPPO SOCIALE	Rispetta le regole condivise, si relaziona e collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.	Sviluppa il senso dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. Se guidato, sa ascoltare e relazionarsi con l'altro, rispettando le regole.	Rispetta le regole della classe e della scuola. Utilizza i materiali propri, quelli altrui e le strutture della scuola con cura e rispetto. Percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo adeguato.	Condivide nel gruppo le regole e le rispetta; rispetta le regole della comunità di vita. Percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo adeguato, confrontandosi e tenendo conto del punto di vista altrui.	Osserva le regole di convivenza interne e le regole e le norme della comunità e partecipa alla costruzione di quelle della classe e della scuola con contributi personali. Sa adeguare il proprio comportamento e il registro comunicativo ai diversi contesti e al ruolo degli interlocutori, relazionandosi in maniera costruttiva e creando legami significativi.
SVILUPPO CULTURALE	Utilizza le sue conoscenze per	Dietro precise istruzioni e diretta	Possiede conoscenze	Sviluppa atteggiamenti di	Riesce a risolvere problemi in tutti

	trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.	supervisione, utilizza semplici strumenti per osservare e analizzare fenomeni di esperienza. Realizza elaborati suggeriti dall'adulto e concordati nel gruppo.	elementari, legate a semplici fenomeni relativi alla personale esperienza di vita. Risolve problemi semplici con tutti i dati noti ed espliciti.	curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Individua aspetti qualitativi e quantitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato.	gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
Livello globale di sviluppo degli apprendimenti rispetto alla situazione di partenza	Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Possiede un patrimonio di conoscenze ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni.	Se guidato, è capace di organizzare il proprio apprendimento, di accedere alle informazioni, di valutarle e organizzarle.	In situazioni abituali, individua spontaneamente relazioni tra oggetti, tra avvenimenti e tra fenomeni (relazioni causali, funzionali, topologiche, ecc.) e ne dà semplici spiegazioni.	In modo autonomo, è capace di organizzare e pianificare il proprio apprendimento mantenendo l'attenzione sul compito per i tempi necessari. Rileva problemi dall'osservazione di fenomeni di esperienza e formula ipotesi e strategie risolutive. È capace di accedere alle informazioni, di valutarle e organizzarle in base agli scopi.	Anche in situazioni nuove e complesse, sa pianificare il proprio lavoro e descriverne le fasi, esprimendo giudizi sugli esiti. Sa rilevare problemi, reperire informazioni, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare e valutare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica.
	È capace di pianificare e progettare in base alle necessità e alle priorità personali e del contesto in cui è inserito.	Se indirizzato, è capace di pianificare e progettare in base alle necessità e alle priorità personali e del contesto in cui è inserito.	In contesti semplici, è capace di pianificare e progettare in base alle necessità e alle priorità personali e del contesto	In maniera indipendente, è capace di pianificare e progettare in base alle necessità e alle priorità personali e del contesto in cui è inserito.	Partecipa attivamente al lavoro collettivo e assume iniziative personali; sa pianificare il proprio lavoro e individuare bisogni e priorità.

			in cui è inserito.		Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi, attuarle e valutarne gli esiti, anche in ambiti mai sperimentati e complessi.
--	--	--	--------------------	--	--

GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

GIUDIZIO SINTETICO	INDICATORI	DESCRIPTORI
OTTIMO	ADESIONE ALLE REGOLE DI CONVIVENZA NELLA SCUOLA E NELLA COMUNITÀ	L'alunno/a è ineccepibile nei confronti dei docenti e di tutto il personale. Collaborativo e disponibile con i compagni, verso cui esercita una influenza positiva. Utilizza in maniera RISPETTOSA il materiale e le strutture della scuola.
	NOTE DISCIPLINARI	Non è registrato a suo carico NESSUN provvedimento.
	FREQUENZA - ASSENZE	Frequenta con ASSIDUITÀ (fino a 60 ore annuali di assenza) le lezioni.
	RISPETTO DELLE CONSEGNE E PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA	È sempre PUNTUALE, COSTANTE E SCRUPOLOSO nell'eseguire le consegne e le indicazioni dei docenti. La partecipazione all'attività didattica è sempre costruttiva e propositiva.
DISTINTO	ADESIONE ALLE REGOLE DI CONVIVENZA NELLA SCUOLA E NELLA COMUNITÀ	L'alunno/a è responsabile nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola. Utilizza in maniera RISPETTOSA il materiale e le strutture della scuola.
	NOTE DISCIPLINARI	Non è registrato a suo carico NESSUN provvedimento.
	FREQUENZA - ASSENZA	Frequenta con REGOLARITÀ (fino a 90 ore annuali di assenza)
	RISPETTO DELLE CONSEGNE E PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA	È sempre PUNTUALE E COSTANTE nell'eseguire le consegne e le indicazioni dei docenti. La partecipazione all'attività didattica è costruttiva.
BUONO	ADESIONE ALLE REGOLE DI CONVIVENZA NELLA SCUOLA E NELLA COMUNITÀ	Il comportamento dell'alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola è corretto. Utilizza in maniera RISPETTOSA il materiale e le strutture della scuola.
	NOTE DISCIPLINARI	Non è registrato a suo carico NESSUN provvedimento di particolare gravità
	FREQUENZA - ASSENZA	Frequenta con REGOLARITÀ (fino a 120 annuali ore di assenza) le lezioni.

	RISPETTO DELLE CONSEGNE E PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA	È COSTANTE nell'eseguire le consegne e le indicazioni dei docenti. La partecipazione all'attività didattica è attenta.
SUFFICIENTE	ADESIONE ALLE REGOLE DI CONVIVENZA NELLA SCUOLA E NELLA COMUNITÀ	L'alunno/a ha manifestato atteggiamenti non sempre corretti nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola. Utilizza in modo generalmente RISPETTOSO il materiale e le strutture della scuola.
	NOTE DISCIPLINARI	Sono state registrate ALCUNE ammonizioni scritte non tali tuttavia da determinare un allontanamento dalle lezioni.
	FREQUENZA - ASSENZA	Frequenta con REGOLARITÀ (fino a 150 ore annuali di assenza) le lezioni.
	RISPETTO DELLE CONSEGNE E PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA	NON SEMPRE è COSTANTE nell'esecuzione delle consegne e delle indicazioni dei docenti. La partecipazione all'attività didattica è sollecitata.
NON SUFFICIENTE	ADESIONE ALLE REGOLE DI CONVIVENZA NELLA SCUOLA E NELLA COMUNITÀ	L'alunno/a assume ripetutamente atteggiamenti arroganti, prepotenti, sconvenienti e irresponsabili nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola. Ha danneggiato materiali e strutture scolastiche.
	NOTE DISCIPLINARI	Sono state registrate RIPETUTE E GRAVI ammonizioni scritte con allontanamento dalla comunità scolastica per violazioni gravi.
	FREQUENZA - ASSENZA	Frequenta con DISCONTINUITÀ (oltre 200 ore annuali di assenza) le lezioni; non rispetta gli orari; promuove e partecipa ad assenze di massa.
	RISPETTO DELLE CONSEGNE E PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA	INESISTENTE è il rispetto delle consegne. La partecipazione all'attività didattica è del tutto assente.

IL VOTO ESPRESSO TRAMITE GIUDIZIO SINTETICO SCATURISCE DALLA MAGGIORANZA DEI DESCRITTORI DECLINATI NELLA STESSA BANDA E RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO DI CLASSE COME UTILI PER DEFINIRE IL COMPORTAMENTO TENUTO DALL'ALUNNO/A.

- PER GLI **ALUNNI CON DISABILITÀ**, IL VOTO DI COMPORTAMENTO SARÀ PROPOSTO AL CONSIGLIO DAL DOCENTE DI SOSTEGNO, SARÀ RIFERITO AL **P.E.I.** E TERRÀ CONTO DELLA MATURAZIONE GLOBALE DELL'ALUNNO E DEI PROGRESSI CONSEGUITI AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO.

N.B. Il numero di assenze a quadrimestre può variare purché il totale venga rispettato.